

QUALITY LIFE CLUB

Investimento rivalutabile con cedola

CONDIZIONI SPECIALI
Premio Aggiuntivo e Capitale Aggiuntivo
Tariffa R4u k agg. 1,5%
Mod. 7341/AG Ed. Gennaio 2010

rb vita

Sommario

CONDIZIONI SPECIALI

Disciplina del contratto

Terminologia

- Art. 1 - Prestazioni assicurate
 - Art. 2 - Determinazione del Capitale Aggiuntivo
 - Art. 3 - Premio aggiuntivo
 - Art. 4 - Bonus Aggiuntivo
 - Art. 5 - Clausola di rivalutazione
 - Art. 6 - Cedola Aggiuntiva
 - Art. 7 - Riscatto
 - Art. 8 - Opzioni a scadenza
-

QUALITY LIFE CLUB

Condizioni di Assicurazione del premio aggiuntivo e del Capitale Aggiuntivo (Tariffa R4u k agg. 1,5%)

CONDIZIONI SPECIALI

Disciplina del contratto	<p>Con riferimento al Capitale Aggiuntivo costituito a fronte del premio aggiuntivo che il Contraente chiede di versare, si applicano le:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Condizioni Speciali di seguito riportate in 	<p>riferimento alla tariffa R4u K agg. 1,5%;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Condizioni Contrattuali e Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Speciali.
Terminologia	<ul style="list-style-type: none"> – Società: la RB Vita S.p.A. - con sede e uffici di direzione in Milano (Italia) - Corso Italia, 23; – Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; – Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione; – Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; – Polizza: il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione; – Condizioni Contrattuali: le condizioni contenute nel fascicolo Nota Informativa - Condizioni Contrattuali conse- 	<p>gnato al momento della sottoscrizione della proposta, che costituiscono la disciplina generale del contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Condizioni Speciali: le condizioni che integrano le Condizioni Contrattuali con riferimento alla disciplina del solo Capitale Aggiuntivo e del corrispondente premio aggiuntivo. Tali Condizioni Speciali vengono consegnate a fronte della richiesta del Contraente di versare il premio aggiuntivo; – Capitale Aggiuntivo: la porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento del premio aggiuntivo.

Fermo restando che al Contraente è data facoltà di corrispondere un premio aggiuntivo, purché:

- il contratto di assicurazione sia in vigore;
 - l'importo del premio aggiuntivo sia pari almeno a 5.000 euro;
 - l'importo complessivo dei premi aggiuntivi versati nel corso dello stesso anno solare non sia superiore a due volte il premio unico iniziale;
- saranno valide le Condizioni Speciali di seguito riportate.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1 delle Condizioni Contrattuali, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza:

alla scadenza contrattuale, sempreché l'Assicurato sia in vita a tale data:

- del Capitale Aggiuntivo rivalutato ad ogni "data di rivalutazione" (coinciden-

te con il primo gennaio di ogni anno solare) secondo le modalità indicate all'articolo 5 delle Condizioni Speciali;

- del "Bonus Aggiuntivo", determinato ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Speciali;

immediatamente, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale:

- del Capitale Aggiuntivo rivalutato ad ogni "data di rivalutazione" secondo le modalità indicate all'articolo 5 delle Condizioni Speciali;
- del "Bonus Aggiuntivo" - qualora il decesso avvenga a partire dalla sesta data di rivalutazione successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo - determinato ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Speciali.

In aggiunta a quanto sopra la Società garantisce inoltre il pagamento:

ad ogni data di rivalutazione, fino alla sca-

denza contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato:

– di una Cedola Aggiuntiva di importo variabile, ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni Speciali.

Con riferimento al Capitale Aggiuntivo la Società riconosce, a partire dalla quinta data di rivalutazione successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo, un rendimento minimo garantito, nella misura del 1,5% annuo composto. Detto rendimento minimo garantito ha effetto sia all'epoca del pagamento delle prestazioni assicurate (in caso di decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale) sia in caso di riscatto, ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Speciali.

Art. 2 - Determinazione del Capitale Aggiuntivo

Il Capitale Aggiuntivo viene costituito a fronte del versamento del premio aggiuntivo rispetto al premio unico iniziale.

Detto Capitale è inizialmente pari al premio aggiuntivo, dal momento che la Società non trattiene alcun importo a titolo di caricamento.

Il Capitale Aggiuntivo si intende costituito, ai fini della Clausola di rivalutazione di cui all'articolo 5 delle Condizioni Speciali, alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio aggiuntivo.

Art. 3 - Premio aggiuntivo

...*Omissis*...

Art. 4 - Bonus Aggiuntivo

In aggiunta al Bonus, di cui all'articolo 4 delle Condizioni Contrattuali, a fronte del versamento del premio aggiuntivo è previsto un ulteriore Bonus calcolato in misura percentuale sul premio stesso (Bonus Aggiuntivo).

Detto Bonus Aggiuntivo viene riconosciuto a partire dalla sesta data di rivalutazione successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo, a fronte della liquidazione sia delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, di cui all'articolo 1 delle Condizioni Speciali, sia del valore di riscatto relativo al Capitale Aggiuntivo, di cui all'articolo 6 delle Condizioni Speciali.

La misura del Bonus Aggiuntivo viene determinata con riferimento alla data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del decesso o del riscatto, secondo la tabella di seguito riportata:

Data di rivalutazione* (primo gennaio di ogni anno)	Bonus Aggiuntivo (% del premio aggiuntivo)
fino alla 5 ^a	0%
6 ^a	1%
7 ^a	2%
8 ^a	3%
9 ^a	4%
10 ^a	5%

*da intendersi riferita ad ogni primo gennaio successivo

alla data di versamento del premio aggiuntivo.

Alla scadenza contrattuale, la Società riconosce un Bonus Aggiuntivo in ogni caso pari al 5%.

Resta inteso che, in caso di riscatto parziale del Capitale Aggiuntivo, di cui all'articolo 7 delle Condizioni Speciali, il Bonus Aggiuntivo residuo viene determinato con riferimento al premio aggiuntivo riproporzionato sulla base del suddetto Capitale quale risultante a seguito del riscatto parziale.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Il Capitale Aggiuntivo viene rivalutato ad ogni data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno) successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo con le modalità di seguito riportate:

A) Misura annua di rivalutazione del Capitale Aggiuntivo

Ai fini della rivalutazione del Capitale Aggiuntivo si applica, in ogni caso, la misura annua di rivalutazione quale determinata, ai sensi dell'articolo 5 punto A) delle Condizioni Contrattuali, con riferimento al Capitale Unico, indipendentemente dall'entità del premio versato. Resta inteso che, in caso di riscatto dell'intero Capitale Unico, il Capitale

Aggiuntivo continuerà a rivalutarsi sulla base della misura annua di rivalutazione determinata, di anno in anno, in base al rendimento trattenuto indicato nella colonna "PUR < 100.000 €" di cui all'articolo 5 delle Condizioni Contrattuali.

B) Rivalutazione annua del Capitale Aggiuntivo fino alla scadenza contrattuale

Il Capitale Aggiuntivo viene rivalutato nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo,

il Capitale Aggiuntivo viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione del Capitale e la data di rivalutazione immediatamente successiva; il Capitale Aggiuntivo così ottenuto viene quindi diminuito in funzione della Cedola Aggiuntiva riconosciuta, per il suddetto periodo di tempo, ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni Speciali;

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima,

il Capitale Aggiuntivo, quale risulta rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente, al netto delle Cedole Aggiuntive già riconosciute, viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione e quindi diminuito in funzione dell'ultima Cedola Aggiuntiva;

alla scadenza contrattuale,

nel caso in cui la stessa non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale Aggiuntivo all'ultima data di rivalutazione viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale stesso, in base all'ultima misura annua di rivalutazione nota, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta data di rivalutazione e la data di scadenza.

C) Rivalutazione del Capitale Aggiuntivo in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato sia:

anteriore alla quinta data di rivalutazione successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo,

il Capitale Aggiuntivo è pari al Capitale Aggiuntivo iniziale rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);

coincidente o successiva alla quinta data di rivalutazione sopra richiamata,

il Capitale Aggiuntivo è pari al maggiore tra:

- il Capitale Aggiuntivo iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale Aggiuntivo iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 1,5% annuo composto.

In ogni caso, qualora la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale Aggiuntivo (il Capitale Aggiuntivo iniziale, nel caso la data del decesso dell'Assicurato sia anteriore alla prima data di rivalutazione), viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del Capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 1,5%, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima data di rivalutazione (o la data di costituzione del Capitale) e la data del decesso.

D) Capitale Aggiuntivo riconosciuto alla scadenza contrattuale

Alla scadenza contrattuale il Capitale Aggiuntivo riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale Aggiuntivo iniziale, rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale Aggiuntivo iniziale, rivalutato

fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 1,5% annuo composto.

E) Sostituzione della gestione speciale di riferimento

La Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale Vitariv con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale Aggiuntivo, previa comunicazione di cui all'articolo 5 punto E) delle Condizioni Contrattuali.

Art. 6 - Cedola Aggiuntiva

In aggiunta alla cedola annua, di cui all'articolo 6 delle Condizioni Contrattuali, a fronte del versamento del premio aggiuntivo è prevista un'ulteriore cedola di importo variabile (Cedola Aggiuntiva). Detta Cedola Aggiuntiva è riconosciuta dalla Società nel corso della durata contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato, - ad ogni data di rivalutazione - ed è determinata secondo le modalità di seguito indicate.

La Cedola Aggiuntiva liquidabile:

fino alla quarta data di rivalutazione è pari, ogni anno, al minore tra i seguenti due importi:

- il Capitale Aggiuntivo iniziale moltiplicato per il 1,5%;
- il Capitale Aggiuntivo iniziale moltiplicato per l'ultima misura annua di rivalutazione.

La prima Cedola Aggiuntiva - come sopra determinata - viene riconosciuta pro-rata in funzione del tempo trascorso tra la data di costituzione del Capitale Aggiuntivo e la prima data di rivalutazione;

alla quinta data di rivalutazione è pari alla differenza tra:

- il Capitale Aggiuntivo, quale risultante alla quarta data di rivalutazione, aumentato di un importo pari al Capitale stesso moltiplicato per l'ultima misura annua di rivalutazione;
- il Capitale Aggiuntivo iniziale;

dalla sesta alla decima data di rivalutazione è pari, ogni anno, al Capitale Aggiuntivo iniziale moltiplicato per l'ultima misura annua di rivalutazione.

Resta inteso che, in caso di riscatto del Capitale Aggiuntivo o di decesso dell'Assicurato in coincidenza con una data di rivalutazione, viene comunque liquidata la Cedola Aggiuntiva riconosciuta a tale data.

A seguito di eventuali riscatti parziali, di cui all'articolo 7 delle Condizioni Speciali, la Cedola Aggiuntiva liquidabile viene determinata con le modalità sopra indicate utilizzando, rispettivamente, il Capitale Aggiuntivo iniziale o il Capitale Aggiuntivo alla quarta data di rivalutazione quali riproporzionati a seguito del riscatto parziale.

Il pagamento della Cedola Aggiuntiva viene effettuato secondo le modalità indicate dal Contraente ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni Contrattuali.

Art. 7 - Riscatto

A) Riscatto totale

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 7 punto A) delle Condizioni Contrattuali, il valore di riscatto del contratto - liquidabile a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso - viene determinato considerando anche:

1. il valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo;
2. il Bonus Aggiuntivo, quando riconosciuto.

1. il valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo:

anteriamente alla quinta data di rivalutazione successiva alla data di versamento del premio aggiuntivo

è determinato in base al Capitale Aggiuntivo iniziale, che viene corrisposto per intero qualora la data del riscatto sia coincidente o successiva al terzo anniversario della data di decorrenza del contratto; in caso contrario lo stesso viene ridotto applicando un coefficiente di riduzione pari al 4%;

a partire dalla quinta data di rivalutazione sopra richiamata è pari al maggiore tra:

- il Capitale Aggiuntivo iniziale, rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto, sulla base delle modalità indicate all'articolo 5 punto B) delle Condizioni Speciali;
- il Capitale Aggiuntivo iniziale, rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto sulla base delle modalità indicate al precedente articolo 5 punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 1,5% annuo composto;

2. l'importo liquidabile a titolo di Bonus Aggiuntivo viene determinato, ai sensi del precedente articolo 4, avendo come riferimento la data di rivalutazione precedente o coincidente con la data di riscatto.

B) Riscatto parziale

Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, è data facoltà al Contraente di richiedere alla Società il riscatto parziale oltre che del Capitale Unico, di cui all'articolo 7 punto B) delle Condizioni Contrattuali, anche del Capitale Aggiuntivo a condizione che:

- l'importo lordo riscattato sia pari almeno a 2.500 euro;
- il capitale assicurato (quale risultante dalla somma del Capitale Unico e del Capitale Assicurato) residuo, a riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 25.000 euro.

Il valore di riscatto parziale con riferimento al Capitale Aggiuntivo viene determinato con gli stessi criteri indicati al precedente articolo 7 punto A) delle Condizioni Speciali, **fatto salvo l'addebito di una commissione complessivamente pari a 50 euro**, da ripartirsi tra i Capitali (Unico e/o Aggiuntivo) oggetto di riscatto parziale, in funzione del rapporto tra l'importo riscattato da ciascun Capitale e l'importo complessivo del riscatto parziale.

Resta inteso che in caso di riscatto parziale del Capitale Aggiuntivo:

- il Bonus Aggiuntivo, se previsto, concorre alla determinazione dell'importo richiesto a titolo di riscatto. A tal fine il Bonus Aggiuntivo liquidabile viene calcolato, secondo le modalità indicate all'articolo 4 delle Condizioni Speciali, facendo riferimento alla parte di premio aggiuntivo corrispondente al Capitale riscattato;
- il Bonus Aggiuntivo residuo viene determinato secondo le modalità indicate, in caso di riscatto parziale, al precedente articolo 4;
- il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi come nuovo capitale assicurato;
- il Capitale Aggiuntivo iniziale viene rideterminato proporzionalmente sulla base del Capitale Aggiuntivo residuo.

Art. 8 - Opzioni a scadenza

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Contrattuali, alla scadenza contrattuale il Contraente può chiedere alla Società:

A) la conversione in rendita del Capitale Aggiuntivo e del Bonus Aggiuntivo, al netto delle imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- si converta in rendita l'intero capitale assicurato unitamente al Bonus ed al Bonus Aggiuntivo;
- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente,

non sia inferiore a 3.000 euro annui;
– l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

Resta inteso che, in deroga a quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Contrattuali, ai fini della conversione in rendita del Capitale Aggiuntivo e del Bonus Aggiuntivo, qualora l'Assicurato alla data di conversione abbia un'età computabile non inferiore a 55 anni, la Società s'impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore all'epoca della decorrenza del contratto, quali determinati utilizzando un tasso tecnico del 2,0%.

In caso contrario i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione.

In ogni caso, ai fini della rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - si applicheranno le condizioni stabilite dalla Società all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita;

B) il differimento di scadenza della polizza:

si applicano le condizioni stabilite all'articolo 8 punto B) delle Condizioni Contrattuali.

Pagina bianca

RB Vita S.p.A.

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.5304

CF, P. IVA e Registro imprese di Milano n. 02914890153

Capitale sociale euro 191.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00052

Società con unico socio, appartenente al

gruppo assicurativo Allianz, iscritto

all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

A company of **Allianz** 

